



# **COMUNE DI CASTELLARANO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI “AUTOTUTELA TRIBUTARIA”**

Approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 23/09/1998  
Modificato con delib. C.C. n. 22 del 25/03/1999

Entrata in vigore del Regolamento: 5/10/1998

**SOMMARIO:**

SOMMARIO: .....	2
Art. 1 Organo competente.....	3
Art. 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio .....	3
Art. 3 Priorità.....	3
Art. 4 Adempimenti dell'Ente .....	3
Art. 5 Istanza di parte.....	3
Art. 6 Criteri per l'inizio o abbandono dell'attività contenziosa e dell'attività amministrativa. ....	3
Art. 7 Entrata in vigore .....	3

### **Art. 1 Organo competente**

Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione **nonché il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato**, spetta al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo, designato a norma di legge e di regolamento.

### **Art. 2 Ipotesi di annullamento d'ufficio**

L'Ente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione **nonché alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato**, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, come per:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo,
- c) errore sul presupposto dell'imposta,
- d) doppia imposizione,
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza,
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di agevolazioni , precedentemente negate,.
- h) evidente errore materiale del contribuente.

Non si procede ad annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione **né alla sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato**, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

### **Art. 3 Priorità**

Nell'attività di autotutela è riconosciuta priorità ai casi di rilevante interesse generale e, fra questi, a quelli interessati o interessabili da vasto contenzioso.

### **Art. 4 Adempimenti dell'Ente**

Dell'annullamento, o della rinuncia all'imposizione **o della sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato**, è data comunicazione agli interessati ed all'organo giurisdizionale presso il quale eventualmente pende giudizio.

### **Art. 5 Istanza di parte**

Le eventuali richieste di annullamento e di rinuncia all'imposizione **nonché di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato**, avanzate dagli interessati, sono dirette all'Ente, che è tenuto, in caso di presentazione diretta presso i propri uffici, a rilasciare ricevuta.

### **Art. 6 Criteri per l'inizio o abbandono dell'attività contenziosa e dell'attività amministrativa.**

L'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa è informato sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alle spese di giudizio, tenendo conto dell'esiguità della pretesa tributaria.

Relativamente all'attività amministrativa, l'inizio o l'abbandono della stessa avviene sulla scorta dei criteri di programmazione e di economicità.

### **Art. 7 <Entrata in viGore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.